

N.10<sup>PDF</sup>

2011

Numero 2 PDF - anno 2011

DIRETTORE  
RINO PAVANELLO

Rivista<sup>in PDF</sup>

# Ambiente e Lavoro

Periodico Tecnico-giuridico di In-formazione e Documentazione  
per RSPP, RLS, Giuristi, Operatori, Tecnici e Medici della Prevenzione

**Speciale**

## L'infortunio in itinere

**SALUTE**

La sindrome del tunnel carpale  
Agricoltura, lavorare in sicurezza

**SENTENZE**

Responsabilità del RSPP  
Danno da trasfusione

**DOCUMENTAZIONE**

Amianto: categorie ESEDI

*nell'ambito del progetto:*



## IN QUESTO NUMERO

### **INDICE**

2

### **SPECIALE**

L'incidento in itinere (**Giovanni De Luca**)

3

### **SALUTE**

La sindrome del tunnel carpale nelle addette alle imprese di pulizia (**Marco Bottazzi**)

10

*Agricoltura, lavorare in sicurezza: fattori di rischio nella frutticoltura, nelle serre e nei silos* (**Marco Bottazzi**)

11

### **SENTENZE**

Responsabilità dell'RSPP per omessa segnalazione di un rischio (a cura di **Anna Guardavilla**)

14

*Danno da trasfusione: epoca di conoscenza delle diverse patologie* (**Marco Bottazzi**)

18


### **DOCUMENTAZIONE**

*Amianto: identificate le attività e categorie ESEDI*

21

### **COLLABORATORI E CORRISPONDENTI**

24



# L'INFORTUNIO IN ITINERE

Condizioni di indennizzabilità ed evoluzione giurisprudenziale

di Giovanni De Luca\*

**La Corte Costituzionale**, con sentenza nr. 429/1990, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.P.R. 1124/65, **fornisce una definizione dell'infortunio in itinere evidenziando come l'indennizzabilità di tale infortunio costituisca un prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura o delle modalità delle mansioni dedotte in contratto.**

In altri termini, **il rischio della strada, incombente sul lavoratore durante il tragitto dal luogo di dimora abituale al luogo di lavoro e viceversa, è coperto dall'assicurazione solo se direttamente determinato, e quindi reso specifico, dalla prestazione di lavoro. Il medesimo rischio è da considerarsi generico se non ricorre un'aggravante determinata da specificità e modalità di esecuzione della prestazione.**

**Lo scopo del percorso costituisce, dunque, il *quid pluris* che aggrava il rischio generico.**

In assenza di una espressa previsione normativa, l'infortunio *in itinere* è stato sempre trattato dalla giurisprudenza, alla quale va attribuita la maternità di questa figura di infortunio.

Solo nel 1999 il legislatore, con la norma contenuta nella Legge nr. 144/1999 (art. 55 nr. 1, lettera u) per la prima volta ritiene di delegare il governo ad emanare, entro nove mesi dalla sua data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tra i quali la previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio *in itinere* atta a recepire i principi giurisprudenziali consolidati in materia.

Ed infatti, **la previsione normativa dell'infortunio in itinere è contenuta nel successivo Decreto legislativo nr. 38/2000**, il quale, all'art. 12, così dispone:

*"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.*

*L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.*

*L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida."*

Si tratta di comprendere meglio, allora, i concetti fondamentali della suddetta norma che spesso pongono spunti di discussione in dottrina e, soprattutto, in giurisprudenza. Detti concetti riguardano la "normalità" del percorso, la necessità dell'uso del veicolo privato, la necessità di eventuali soste o deviazioni e la mancanza di servizio di mensa aziendale, per infortunio occorso durante la pausa pranzo.

È necessario, però, chiarire preliminarmente le altre definizioni che costituiscono l'asse portante della norma.

Innanzitutto il **"luogo di abitazione"** - che **non corrisponde alla residenza ma al luogo dove il lavoratore dimora con una certa stabilità** - e la scelta di tale luogo. La dimora di fatto prevale sulla residenza anagrafica. Si è ritenuto indennizzabile, ad esempio, l'infortunio *in itinere* dell'assicurato che, rientrando dal lavoro, si reca nell'abitazione della fidanzata, dove ha scelto di dimorare perché più vicina al posto di lavoro rispetto alla propria residenza (Cass. nr. 5063/2000). Se il lavoratore ha fissato la sua residenza in un luogo diverso da quello lavorativo, il percorso è normale se la distanza tra i due luoghi è ragionevole (Cass. 3495/79), tenuto conto delle esigenze familiari del lavoratore. Se la distanza tra il luogo di lavoro e la residenza della famiglia è irragionevole ed il lavoratore non può trasferire la famiglia a distanza congrua per cause legate alla sua attività professionale (ad es. per i continui spostamenti cui è obbligato, oppure per la provvisorietà del lavoro), è ammissibile che egli torni a casa con la periodicità che ragionevolmente la distanza consente; in tali situazioni l'eventuale rischio generico aggravato che il lavoratore incontra nei periodici viaggi è simile a quello del lavoratore che lo affronta giornalmente ed è, dunque, tutelato (Cassazione, n.12903/1997).

\* Avvocatura INAIL

## LA SINDROME DEL TUNNEL CARPALE NELLE ADDETTE ALLE IMPRESE DI PULIZIA

di Marco Bottazzi\*

Recenti pubblicazioni scientifiche hanno confermato l'incremento della frequenza della Sindrome del tunnel carpale (STC) in molti settori lavorativi, tra questi settori è esperienza comune nella pratica di Patronato rientra anche quello dell'attività propria delle imprese di pulizia.

Settore che malgrado segnalazioni nell'ambito di pubblicazioni generali sul tema vede scarse indagini epidemiologiche e di settore.

Un recente articolo scientifico curato dai colleghi dell'Unita Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro dell'Ospedale G. Salvini di Garbagnate, aiuta a comprendere la correlazione tra la sindrome del tunnel carpale e il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori in addetti di imprese di pulizie.

Gli Autori dello studio hanno sottoposto a sorveglianza sanitaria 99 lavoratrici addette ad attività di pulizia di reparti ed uffici ospedalieri. Benché non presente una valutazione dei rischi probativa per movimentazione manuale dei carichi né per rischio da patologia da sforzi ripetuti, è stato comunque predisposto un metodo di approccio clinico diagnostico basato su:

- questionario anamnestico mirato a patologie del rachide e/o arti superiori secondo le indicazioni dell'EPM/CEMOC, esplorante le attività lavorative svolte, in particolare quelle che si collocano nell'area gialla dell'indice OCRA;
- anamnesi lavorativa pregressa ed esistenza di un secondo lavoro abituale;
- ricerca di eventuale patologia osteoarticolare a genesi autoimmune e/o reumatica (eventuali casi ricadenti in ipotesi di questo tipo sono stati esclusi dal gruppo in esame);
- applicazione del criterio standardizzato NIOSH per la definizione dei casi di STC Work Related;

Nella maggior parte dei casi esaminati, quando inclusi nella STC, sono stati praticati, a completamento, accertamenti neurofisiologici per lo studio della conduzione nervosa del nervo mediano bilateralmente con metodica standardizzata elettromiografica secondo la tecnica descritta da Kimma e le linee guida della AAEM.

Dei 99 soggetti (con una età media di 38 anni ed una anzianità lavorativa media di 8 anni), 18 (pari al 18%) sono addetti ad attività collocate nell'area gialla dell'indice OCRA, i restanti 82 (82%) svolgono attività a minor rischio.

24 lavoratrici (24%) sono risultate affette da STC, per 11 (46%) è stato condotto anche uno studio neurofisiologico. I 24 soggetti affetti da STC presentano un'età media di 39 anni, anzianità lavorativa media di

9 anni, e 7 soggetti (29%) sono addetti ad attività collocate nell'area gialla dell'indice OCRA, i restanti 17 (71%) svolgono attività a minor rischio.

Il gruppo suddiviso per classi di età si distribuisce per il 40% nella classe tra 41-50 anni, per il 23% tra 20-30 anni, il 19% tra i 31-40 anni e il restante 11% sopra i 50 anni; una suddivisione per classi di anzianità lavorativa evidenzia una distribuzione del 40% dei soggetti tra 11-15 anni, del 33% tra 6-10 anni, i restanti si distribuiscono delle classi più estreme.

Confrontando il gruppo sulla base dell'età (maggiore o minore di 40 anni), dell'anzianità lavorativa (maggiore o minore di 10 anni) e della mansione con differente indice di rischio non si evidenzia una significativa correlazione con la frequenza di STC.

Gli Autori hanno confrontato i dati ottenuti nel gruppo di studio con quelli di prevalenza della Sindrome del Tunnel carpale presenti in letteratura relativi alla popolazione generale femminile non esposta (stimata pari al 9,2%), riscontrando una frequenza di patologia significativamente maggiore nel gruppo degli esposti. Questi dati portano gli Autori dello studio a concludere che: " il primo rilievo che risulta dall'analisi è che nelle imprese di pulizia la STC ha una prevalenza significativamente maggiore rispetto alla popolazione generale e un'insorgenza più precoce. Questo permette di supporre che il rischio lavorativo sia tale da poter determinare STC ad onta di una valutazione del rischio del tutto tranquillizzante. Dal momento che sia l'età, sia l'anzianità lavorativa non hanno dimostrato di influire in modo significativo nel determinismo percentuale della STC, come pure il diverso indice di rischio della mansione, è verosimile considerare che i criteri di valutazione adottati nel VdR per le mansioni a rischio non tengano in realtà conto di altri fattori di rischio che evidentemente intercorrono durante lo svolgimento delle attività di pulizia, quali i fattori di forza, durata, frequenza e tempi di recupero delle singole attività svolte. Pertanto nell'instaurare la Sorveglianza Sanitaria per un'impresa di pulizia, va tenuto conto dell'ipotesi di danno, indipendentemente dalla VdR non significativa o scarsamente significativa per gli aspetti caratteristici dell'attività stessa".

*Si ringrazia l'INCA-CGIL per la collaborazione e la gentile concessione della pubblicazione.*

\* Consulente medico-legale INCA CGIL

# AGRICOLTURA, LAVORARE IN SICUREZZA: FATTORI DI RISCHIO NELLA FRUTTICOLTURA, NELLE SERRE E NEI SILOS

di Marco Bottazzi\*

Il 73° Congresso della SIMLII ha dedicato una intera sessione al “rischio occupazionale in agricoltura e nel settore agroalimentare”.

In questa sessione sono state presentate relazioni che rivestono particolare importanza per la nostra attività di tutela quali:

- 1) Lucchini R. e coll.; “Lo sviluppo dell’agricoltura in Italia oggi: necessità di armonizzare aspetti produttivi e di tutela della salute”;
  - 2) Moretto A.: “Valutazione e gestione del rischio chimico in agricoltura”;
  - 3) Sannolo N. e coll.: “I cicli produttivi e i relativi fattori di rischio”;
  - 4) L’Abbate N. e coll.: “I cicli produttivi ed i relativi fattori di rischio nel settore agroalimentare”;
- di queste diverse relazioni di seguito vengono ripresi i contenuti che riteniamo importanti nel riconoscimento delle malattie da lavoro.

Alessio e coll. nel 2009 riportano, in base ai dati della letteratura scientifica, che la frequenza di patologie occupazionali e lavoro-correlate negli agricoltori del settore cerealicolo indicherebbe una presenza rilevante di allergopatie cutanee e respiratorie. In particolare la dermatite da contatto (DAC ed orticaria) con prevalenza fra il 7% ed il 30% degli addetti, la rinite da cereali e granaglie (e relativi contaminanti) con frequenza variabile fra il 9% ed il 28%, la rinite da derivati epidermici tra l’8% e l’11,5%, l’asma bronchiale tra il 3% ed il 12%, il “farmer lung” con una frequenza stimata tra 1,5% e 3% degli addetti. L’incidenza della Sindrome Tossica da Polveri Organiche (Organic dust toxic syndrome ODTS) è stimata di 20-190/10.000 casi/anno in agricoltura e risulta essere predittiva per lo sviluppo di broncopneumopatia cronica ostruttiva (Radon e coll.2003). Associazioni significative sono state osservate fra sviluppo di asma bronchiale allergica e utilizzo prolungato di pesticidi quali coumaphos, parathion, mix tetracloruro di carbonio/solfato di carbonio e 1,2-dibromoetano (Hoppin e coll. 2009).

Viene inoltre segnalato un aumentato rischio di malattie muscoloscheletriche, osteoartropatia delle anche e delle ginocchia (Thelin e Holmberg 2007) e aumenta-

ta frequenza di lombalgia in associazione all’esposizione a movimentazione manuale di carichi e trasmissione di vibrazioni durante la conduzione delle trattrici (O’Sullivan e coll. 2009). Studi di meta-analisi sulle cause di mortalità in agricoltori hanno evidenziato eccesso di casi relativi a diversi tipi di tumore fra cui neoplasie del tessuto connettivo, linfoma non-Hodgkin, mieloma multiplo e neoplasie di cute, stomaco ed encefalo (Blair and Freeman 2009).

## *I fattori di rischio nella frutticoltura*

Il ciclo della frutticoltura è caratterizzato da diverse fasi di lavoro: impianto arboreto, concimazione, trattamenti antiparassitari, potatura e raccolta.

**1) impianto arboreto:** consiste nella sistemazione del suolo mediante scasso (rimozione del terreno effettuata utilizzando un aratro ripper) e livellamento del terreno. Il terreno nudo viene concimato e si pongono i tutori (manualmente o mediante macchine piantapali). Si esegue, infine, la messa a dimora, cioè lo scavo della buca realizzato a mano, con la vanga o a macchina e l’interramento della pianta. Oltre ai rischi infortunistici l’impianto dell’arboreto comporta, anche, rischi chimici e biologici.

**2) concimazione:** comprende vari interventi sul terreno che viene concimato somministrando fertilizzanti organici (letame o liquame) o minerali (prodotti chimici granulari), utilizzando rispettivamente, macchine agricole come lo spandiletame (o spandiliquame) e lo spandiconcime centrifugo o oscillante, contenenti un serbatoio (tramoggia) riempito col concime. La fase di concimazione comporta movimentazione manuale dei carichi (durante il caricamento della tramoggia) e, nella concimazione organica, rischio biologico (per esposizione a microrganismi patogeni presenti nel letame, nel liquame e nel terreno, quali ad esempio il clostridium tetani o rischio chimico, nel caso di concimazione naturale).

**3) trattamenti antiparassitari:** in cui si trattano le colture con pesticidi, che vengono cosparsi sul terreno mediante atomizzatori a spalla o macchine irroratrici, allo scopo di proteggere la pianta da eventuali malattie infettive o da parassiti e per il diserbo della

\* Consulenza medico-legale Inca Cgil

**Lavoratore caduto in una fossa mentre movimentava vagoni ferroviari con un trattore agricolo**

# RESPONSABILITÀ DELL'RSPP PER OMESSA SEGNALAZIONE DI UN RISCHIO

*Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza n. 2814 del 27 gennaio 2011*

(a cura di Anna Guardavilla)

*In questa interessante e organica pronuncia avente ad oggetto il ruolo e le responsabilità giuridiche dell'RSPP, la Suprema Corte ribadisce il principio (già affermato nelle precedenti sentenze in materia che vengono qui richiamate dalla Corte) secondo cui "il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo (Sezione IV, 15 luglio 2010, Scagliarmi).*

*Tra i compiti del RSPP, dettagliati dalla richiamata normativa, rientra anche l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro.*

*Secondo le regole generali, il RSPP può essere tenuto a rispondere - proprio perché la sua inosservanza si pone come concausa dell'evento - dell'infortunio in ipotesi verificatosi proprio in ragione dell'inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge."*

*E, sottolinea la Cassazione, non vale ad esonerare l'RSPP il fatto che la legge non gli riconnetta responsabilità in via contravvenzionale e che la posizione di garanzia da quel punto di vista gravi sul datore di lavoro, dal momento che "relativamente alle funzioni che la normativa di settore attribuisce al RSPP, l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'eventuale inottemperanza a tali funzioni - e segnatamente la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare una omissione rilevante per radicare la responsabilità tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata o male considerata dal responsabile del servizio.*

*Ciò perché, in tale evenienza, l'omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l'attivazione da parte dei soggetti muni-*

*ti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben potrebbe [rectius, dovrebbe] essere chiamato a rispondere insieme a questi [in virtù del combinato disposto degli 41, comma 1, c.p.] dell'evento dannoso derivatone."*

## SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

### SEZIONE IV PENALE

#### Fatto Diritto

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava quella di primo grado che aveva ritenuto la responsabilità di (...) per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore (fatto del 28 settembre 2006).

Le circostanze di tempo e di luogo dell'infortunio sono rimaste incontestate: il (...), dipendente della A.I.S.M. e N.s.p.a, alla guida di un trattore agricolo, utilizzato ordinariamente per la movimentazione dei vagoni ferroviari all'interno dello stabilimento sopra indicato, mentre compiva la manovra in retromarcia all'ingresso del capannone n. 14 - manovra necessaria per accedere al capannone n. 10, ove doveva essere posizionata una carrozza ferroviaria - cadeva lateralmente in una fossa di ispezione posta lungo tutto il capannone, lasciata aperta, e così sbalzato al di fuori della cabina, cadeva in tale fossa, ove rimaneva schiacciato dalle ruote del trattore.

Il (...) era stato chiamato a risponderne, quale responsabile del servizio prevenzione e protezione della società A., essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa generica e specifica, non avendo lo stesso valutato adeguatamente i rischi connessi alle mansioni che gli operai dovevano svolgere durante le operazioni di movimentazione della carrozze, rischi derivanti in particolare dalla presenza delle fosse di lavorazione non protette al fine di evitare la caduta accidentale di uomini e i mezzi.

# DANNO DA TRASFUSIONE: EPOCA DI CONOSCENZA DELLE DIVERSE PATOLOGIE

di Marco Bottazzi\*

In una recente sentenza del Tribunale di Catanzaro (che si riporta integralmente) in tema di danno da trasfusione il giudice nel riconoscere la responsabilità civile del Ministero ha ribadito che tale responsabilità è configurabile solo per quelle infezioni sorte successivamente al momento in cui la scienza medica ha raggiunto le necessarie conoscenze in tema di metodiche per la diagnosi.

Il Tribunale indica in maniera precisa le epoche in cui si sono raggiunte dette conoscenze e precisamente:

- per l'epatite B successivamente al 1978,
- per l'HIV successivamente al 1985,
- ed infine per l'epatite C successivamente al 1988.

Per le infezioni verificatesi prima di quei momenti storici viene pertanto a mancare, secondo i giudici di Catanzaro, il nesso causale tra la condotta omissiva del Ministero e l'evento lesivo, non essendo oltretutto ravvisabile l'elemento soggettivo della colpa, in quanto il danno non era in quel momento prevedibile mancando la possibilità materiale di rilevarne l'esistenza con appositi controlli.

**Tribunale di Catanzaro – Sez. II, Sent. del 13.01.2011**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16.6.2009, V.M. conveniva in giudizio il Ministero della Salute, esponendo che il 24 febbraio 1976 era stato sottoposto a terapia trasfusionale, a seguito di intervento chirurgico per rimozione di una ernia discale, eseguito presso l'Ospedale San X. di Dio; che, in data 7 aprile 2005, a seguito di accertamenti eseguiti presso l'Azienda ospedaliera Parma, gli veniva diagnosticata una epatopatia cronica da HCV; che, con provvedimento del 28 giugno 2006, la Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento di Medicina legale di Catanzaro, chiamata a pronunciarsi al fine del riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210, aveva accertato l'esistenza del nesso di causalità tra la terapia trasfusionale suddetta e la patologia diagnosticata; che sussisteva la responsabilità del Ministero convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. da ricollegare alla normativa dettata per i controlli su plasma ed emoderivati a far data dal 1967 che, nel caso di specie, non era stata osservata.

Chiedeva, pertanto, che venisse affermata la responsabilità del Ministero convenuto per i fatti di cui in narrativa con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni, sub specie di danno biologico, patrimoniale, morale ed esistenziale, da quantificarsi, oltre interessi a tasso legale e rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio il Ministero convenuto, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno; l'insussistenza di alcuna responsabilità per difetto del nesso di causalità e della colpa per omessa vigilanza, sottolineando che all'epoca della contrazione dell'infezione da parte dell'attore il virus HCV non era stato ancora scoperto.

Chiedeva, pertanto, che, in via preliminare, fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto; che, nel merito, la domanda attrice fosse rigettata, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, dichiarare il divieto di cumulo tra la domanda risarcitoria ed il diritto all'indennizzo ex art. 2 comma 3° L. 210/92, come modificata dalla L. n. 238/97 e, quindi, procedere ad eventuale scomputo.

Instauratosi il contraddittorio ed espletati gli incumbenti di rito, all'udienza del 13.1.2011, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare va ritenuta la ammissibilità della domanda risarcitoria indipendentemente dal diritto all'indennizzo riconosciuto alla attrice in sede amministrativa, in considerazione della diversa natura dei due emolumenti. Invero la possibilità di cumulare le due diverse forme di tutela si fonda sulla considerazione che la corresponsione della indennità non ha funzione risarcitoria, ma puramente assistenziale, costituendo una misura economica solamente aggiuntiva, riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale (cfr. Cass. sez. lav. n. 17047/2003), mentre solo il risarcimento del danno rappresenta la possibilità di ottenere la integrale restituzione compensativa del pregiudizio subito.

\* Consulente medico-legale INCA CGIL

# AMIANTO: IDENTIFICATE LE ATTIVITÀ E CATEGORIE ESEDI ESPOSIZIONI SPORADICHE E DI DEBOLE INTENSITÀ ALL'AMIANTO

di Marco Bottazzi\*

Il 25 gennaio 2011 il Ministero del Lavoro ha diffuso con Circolare gli “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto” stilati dalla Commissione consultiva permanente sulla sicurezza sul lavoro, le cosiddette attività ESEDI, nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 commi 2 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”. La circolare, indirizzata a tutti gli enti pubblici preposti, alle confederazioni di categoria, istituti sanitari e sindacati, contiene linee guida riguardanti la definizione delle attività saltuarie che hanno un possibile contatto con l’amianto che non superi le sessanta ore l’anno, non più di 4 ore consecutive per ogni singolo intervento e per non più di due interventi al mese. Nel documento della Commissione, frutto di oltre 6 anni di lavoro, vengono chiariti le modalità per identificare le categorie ESEDI, soggette a obblighi in sicurezza meno serrati.

Il documento definisce chiaramente quali siano gli ambiti e i parametri di calcolo per definire un’opera capace di rientrare nella categoria ESEDI, fra questi parametri è compresa la valutazione del rischio preliminare, finalizzata a scongiurare la possibilità di contrazione di malattie da amianto, ma, anche la registrazione dei lavoratori che possono essere chiamati a svolgere attività di rimozione dell’amianto.

Il tema della registrazione è stato uno dei punti su cui come Patronato abbiamo maggiormente insistito, in questi anni di lavoro della Commissione, affinché non venisse meno per il lavoratore la possibilità di dimostrare, in presenza di patologie asbesto correlate, l’avvenuta esposizione.

Il D.lgs 81 all’articolo 249 facente parte della sezione II - Obblighi del datore di lavoro - testualmente riporta:

- Nella valutazione di cui all’articolo 248, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
- Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, riguardanti notifica, sorveglianza sanitaria, registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio.

- La Commissione consultiva permanente provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità.

La Commissione consultiva e la Circolare 25 gennaio 2011 che ne ha diramato le indicazioni ritiene rientranti nelle categorie soggette a esposizioni sporadiche e di debole intensità:

- Attività non continuative di manutenzione su materiali non friabili.
- Rimozione senza deterioramento di materiali non degradanti in cui le fibre di amianto sono legate alla matrice.
- Incapsulamento di materiali in amianto in buono stato.
- Campionamento di aria e materiali per sospetta presenza amianto.

A queste attività si aggiungono poi, nel caso si trovino a contatto con amianto, lavoratori quali:

- Meccanici.
- Idraulici.
- Lattonieri.
- Elettrecisiti.
- Muratori.

In ognuno dei suddetti casi la circolare ricorda di assicurare le misure igieniche previste dall’articolo 252 del D.Lgs 81/08 con particolare riguardo per Dispositivi di Protezione Individuale delle vie respiratorie.



\* Consulente medico-legale INCA CGIL

## Hanno collaborato:

Guido ANELLI, Giovanni ACHILLE, Miriam Viviana BALOSSI, Eginardo BARON, Paola BERTOLI, Rosa BERTUZZI, Carlo BISIO, Enrico BONAFINI, Olivia BONARDI, Enrico BONADIO, Renata BORGATO, Marco BOTTAZZI, Mercedes BRESSO, Carlo CALABRESI, Maria Adele CAMERANI CERIZZA, Maria Pia CANCELLIERI, Michele CANDREVA, Riccardo CANESI, Marco CARLETTI, Renato CASCINO, Mauro CATINO, Luigi CATTERINA, Marco CERRI, Gabriella CHIPELLINO, CGIL-CISL-UIL, Flavio COATO, Daniela COLOMBINI, Sergio COLOMBO, Massimo COMINI, Flavio CORSINOVI, Manuela COSTA, Oriano CROSIGNANI, Cesare DAMIANO, Beniamino DEIDDA, Lorenzo DE AMBROSI, Alessandro A. DE LEONARDIS, Giovanni DE LUCA, Elena DEL FORNO J., Lelia DELLA TORRE, Gianmario DELUCCHI, Michele DI LECCE, Fulvio D'ORSI, Rolando DUBINI, Umberto FANTIGROSSI, Luigi FAVINO, Domenico FEDELE, Eugenio FERIOLI, Pasquale FIMIANI, Laura FINOCCHIARO, Sara FIORAVANTI, Ilenia FOLLETTI, Cinzia FRASCHIERI, Marco FREY, Donatella FREZZOTTI, Graziano FRIGERI, Rosaria FRISINA, Edoardo GALATOLA, Virginio GALIMBERTI, Giulia GASPARI, Luigi GASPERINI, Paride GIANGIACOMI, Michela GIANNINI, Bruno GIORDANO, Angelo GIOVANNAZZI, Celsino GOVONI, Elena GORGITANO, Carlo Maria GRILLO, Anna GUARDAVILLA, Chiara Maria INVERNIZZI, Fabio IRALDO, Maria Anna LABARILE, Elisa LANZI, Eugenio LANZI, Nunzio LEONE, Antonio LEONARDI, Stefano LEONI, Carlo LUCCHINA, Giuseppina LUVARA', Stefano MAGLIA, Domenico MARCUCCI, Renato MARI, Dario MARIOTTI, Alessandro MAZZERANGHI, Massimo MEDUGNO, Massimo MENEZZOZZO, Rosella MENGUCCI, Antonio MONTAGNINO, Antonio NOCERA, Enrico OCCHIPINTI, Eugenio ONORI, Attilio PAGANO, Stefania PALLOTTA, Elena PANNI, Antonio PANZERI, Gianpaolo PATTÀ, Patrizia PERTICAROLI, Aldo PETTINARI, Anna PIAZZA, Barbara PILLON, Paolo PIPERE, Giuseppe PIRILLO, Gerardo PORRECA, Luca RAMACCI, Elsa RAVAGLIA, Paola RIVA, Giorgio ROILO, Francesco ROSSETTI, Daniela ROTA, Sergio ROVETTA, Guido SACCONI, Carlo SALA, Maurizio SANTOLOCI, Giulio SESANA, Monica TAINA, Rita TAZZIOLI, Silvano TERRANEO, Luca TOBIOLA, Oreste TOFANI, Giuseppina VIGNOLA, Rocco VITALE, Vincenzo ZAFFARANO, Thomas WATERS



## Rivista Ambiente e Lavoro

Mensile Tecnico-Giuridico di In-Formazione e Documentazione

© Editore e proprietà Associazione Ambiente e Lavoro –

Iscrizione al R.O.C. al n. 5443 del 30 novembre 2001

**Direttore Responsabile:** Rino Pavanello ([info@amblav.it](mailto:info@amblav.it))

**Grafica:** Fabrizio Ferro ([fabrizio@amblav.it](mailto:fabrizio@amblav.it))

**Direzione Amministrativa, Segreteria Abbonamenti, Pubblicità e Redazione:**

c/o *Associazione Ambiente e Lavoro* Viale Marelli, 497, 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel: 02.27007164 - 02.26223120, Fax: 02.25706238 - 02.26223130 ([dossier@amblav.it](mailto:dossier@amblav.it))

Spedizione in PDF – Riservata agli abbonati 2011.

Vieta la diffusione ai non abbonati.

### Offerta speciale

104,00 Euro in offerta per l'Abbonamento cumulativo a:

- "Rivista Ambiente e Lavoro" (i nuovi numeri in PDF fino al 31 dicembre 2011)
- "Dossier Ambiente" (4 numeri editi dopo l'attivazione dell'abbonamento)

### Prezzo Rivista Ambiente e Lavoro

Versamento in ccp n. 10013209, intestato a:

Associazione Ambiente e Lavoro, V.le Marelli 497 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Specificare la causale "Abbonamento 2011"

Per un migliore servizio si prega di specificare indirizzo e-mail e numeri di riferimento telefonici e fax.

### Condizioni di abbonamento 2011

L'abbonamento decorre dal 1.º giorno del mese successivo al ricevimento della copia del conto corrente postale di abbonamento (si consiglia di anticiparla via fax al numero: 02/25706238).

I fascicoli non recapitati devono essere reclamati entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo immediatamente successivo: decorso tale termine, decade ogni diritto a riceverli.

I cambiamenti di indirizzo sono effettuati gratuitamente (vanno comunicati via mail all'indirizzo: [dossier@amblav.it](mailto:dossier@amblav.it))

### Precisazioni

E' vietata la riproduzione o la memorizzazione di "Rivista Ambiente e Lavoro" anche parziale e su qualsiasi supporto. "Rivista Ambiente e Lavoro" e Associazione Ambiente e Lavoro declinano ogni responsabilità per i possibili errori o imprecisioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nella pubblicazione.

A norma dell'art. 74, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del D.M. 9 aprile 1993, l'I.V.A. sugli abbonamenti è compresa nel prezzo di vendita ed è assolta dall'editore, che non è tenuto ad alcun adempimento ex art. 21 del suddetto decreto n. 633/72.

Di conseguenza, in nessun caso si rilasciano fatture. Per quanto riguarda la sua contabilità è sufficiente che il cliente provi l'avvenuto pagamento e la prova predetta costituisce documento idoneo ad ogni effetto contabile e fiscale.